



8644/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 20/01/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO

Dott. GERARDO SABEONE

Dott. CARLO ZAZA

Dott. ANTONIO SETTEMBRE

Dott. ANGELO CAPUTO

- Presidente - SENTENZA
N. 122

- Consigliere -

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 21156/2015

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

N. IL (omissis)

avverso l'ordinanza n. 1968/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
27/11/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

- Lette le conclusioni del Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La Corte d'appello di Milano ha, con l'ordinanza impugnata, dichiarato inammissibile l'appello proposto da (omissis) avverso la sentenza del locale Tribunale, che lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al fallimento della (omissis) (omissis) srl, dichiarato il (omissis).

Nella motivazione dell'ordinanza si legge che l'atto di gravame non rispecchia i dettami del codice, perché ignora del tutto le motivazioni della sentenza impugnata e perché ha chiesto l'applicazione della prescrizione con calcoli palesemente erronei, considerando come dies a quo quello in cui sono state attuate le distrazioni e non, invece, quello indicato nella contestazione e ritenuto in sentenza; perché ha chiesto la riduzione della pena senza alcun argomento specifico, salvo il generico riferimento (non documentato) ad una asserita transazione raggiunta col fallimento e perché ha avanzato richieste sulla libertà personale del tutto incongrue rispetto all'effettiva situazione dell'imputato.

2. Ricorre per Cassazione (omissis), a mezzo del difensore, protestando la specificità dei motivi d'appello, incentrati sul ritenuto decorso della prescrizione e sulla eccessività della pena, in considerazione, sotto il secondo profilo, della transazione raggiunta con la curatela (che aveva indotto il primo giudice ad escludere l'aggravante, contestata, dell'art. 219 L.F.).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nella parte relativa al trattamento sanzionatorio

1. Le doglianze relative all'affermazione di responsabilità sono manifestamente infondate, in quanto, effettivamente, l'appello proposto dall'imputato non rispettava i dettami del codice, perché evitava ogni confronto con la motivazione del provvedimento impugnato. Infatti, il primo giudice aveva motivato circa la decorrenza della prescrizione, prendendo come dies a quo la data del fallimento (pag. 5); inoltre, aveva escluso l'aggravante dell'art. 219 L.F. (l'aver cagionato alla società un danno patrimoniale di rilevante gravità) in ragione della "modestia" del passivo e "della "modesta incidenza delle condotte distrattive nella causazione dello stesso" (pag. 6).



Rispetto a questa precisa motivazione - che rispecchiava fedelmente gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di prescrizione del reato di bancarotta patrimoniale - l'appellante non faceva altro che riproporre la tesi sostenuta in primo grado, continuando a calcolare la prescrizione con decorrenza dalla data delle condotte distrattive e senza tenere in alcun considerazione - anche solo per confutarla - la decisione del Tribunale. Tale atteggiamento rendeva effettivamente generico l'appello, perché privo della "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta" (art. 581 cod. proc. pen.).

2. Non altrettanto può dirsi per la parte dell'appello relativa al trattamento sanzionatorio, giacché qui, in maniera sintetica ma specifica, si rilevava che la pena "risulta eccessiva in riferimento ai fatti accaduti", in quanto l'imputato aveva "portato a termine la transazione con il curatore del fallimento", con la conseguenza che - a giudizio dell'appellante - meritava un più benevolo trattamento. Indipendentemente dalla fondatezza della doglianza, il riferimento alla transazione intervenuta e ai "fatti accaduti" - intesi, all'evidenza, come fatti privi di rilevante disvalore - imponeva alla Corte d'appello di spiegare per quale motivo la richiesta di mitigazione fosse infondata. Invece, in maniera del tutto incongrua, la Corte d'appello ha sanzionato di inammissibilità il motivo perché, a suo giudizio, era stata chiesta "una riduzione della pena senza alcun argomento specifico, salvo il generico riferimento (non documentato) ad una asserita transazione raggiunta col fallimento", laddove la stessa sentenza appellata parlava, nell'incipit della motivazione, di "proposta della transazione fatta il 21.3.2007 dall'imputato al fallimento, con allegati gli assegni e gli ordini di bonifico disposti in esecuzione della transazione" e si aggiungeva - in nota - che proprio in virtù di essa era stata disposta l'estromissione dal processo della curatela fallimentare, costituitasi parte civile.

Ne consegue che il giudizio di inammissibilità - formulato dal giudice di merito con riferimento a tutti gli aspetti dell'appello - risulta essere frutto di una inadeguata valutazione del compendio probatorio, con la conseguenza che l'ordinanza va annullata con trasmissione degli atti al giudice a quo, perché proceda al giudizio.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Milano per il giudizio.

Così deciso il 20/1/2016

Il Consigliere Estensore

(Antonio Settembre)



DEPOSITATA IN CANCELLERIA	
add	2 - MAR 2016
	3
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO	
Carmela Lanzetta	

Il Presidente

(Paolo Bruno)

